



COMUNE DI VODO DI CADORE (PROVINCIA DI BELLUNO)

Reg. Ord. N° 2/2024
Albo nr. /2024

Vodo di Cadore, 30 aprile 2024

IL SINDACO

VISTO che nell'ambito del territorio comunale di Vodo di Cadore si deve provvedere, all'inizio della stagione primaverile, alla completa pulizia dei prati e degli orti circostanti i centri abitati e che secondo le tradizioni locali è uso in alcuni periodi dell'anno, provvedere all'abbruciamento in loco dei materiali vegetali raccolti;

CONSIDERATA l'opportunità di intervenire di conseguenza onde evitare che il materiale ammucchiato a seguito delle pulizie citate, provochi problemi igienico/sanitari in quanto vi si potrebbero annidare insetti, topi, ecc... oltre ad essere sicuramente antiestetico;

RICHIAMATO l'art. 182 comma 6bis del D.Lgs 152 del 2006 che consente l'attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f)

RICHIAMATO l'art. 56 comma 1 della Legge Regionale del Veneto n°11 del 02.04.2014 che disciplina la combustione controllata sul luogo di produzione di materiale vegetale residuale naturale derivante da attività agricole o da attività di manutenzione di orti o giardini privati, effettuata secondo le normali pratiche e consuetudini;

RICHIAMATO l'art. 26 comma 1 del Regolamento di Polizia Urbana il quale vieta qualsiasi tipo di abbruciamento in tutto il territorio Comunale, salvo che questo sia preventivamente autorizzato dall'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza;

VISTO gli artt. 57 e 59 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al Regio Decreto n°773 del 18 giugno 1931;

VISTO il Decreto Legislativo n°267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

ORDINA

la combustione controllata sul luogo di produzione di materiale vegetale residuale naturale derivante da attività agricole o da attività di manutenzione di orti o giardini privati è consentita **fino al 30 giugno 2024 esclusivamente dalle ore 06:00 alle ore 08:00 e dalle ore 18.00 alle ore 20.00** di ogni giorno della settimana e ciò onde evitare le emissioni di fumi che possano arrecare disturbo ai vicini.

Fermo restando l'osservanza della Legge Regionale nr. 116 del 11 agosto 2014 e del Regolamento Regionale nr. 2 del 7 febbraio 2020, recante "Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale", aggiornato con Regolamento nr. 2 del 15 marzo 2022, adottate ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale del 13 settembre 1978 nr. 52 "Legge Forestale Regionale", così come previsto dall'art. 59 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al Regio Decreto nr. 773 18

giugno del 1931 e ciò per la difesa dei boschi dagli incendi, questa Amministrazione declina ogni responsabilità da danni o disturbi che dovessero verificarsi in conseguenza alle operazioni citate.

CON PRESCRIZIONE

- le attività devono essere effettuate sul luogo di produzione, ad adeguata distanza da edifici di terzi, in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro, avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e
- le operazioni devono svolgersi nelle giornate di assenza di forte vento, assicurando, fino alla completa estinzione di focolai e braci, costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo, o di persona di sua fiducia;
- le ceneri derivanti dalla combustione del materiale vegetale di cui al presente articolo siano recuperate per la distribuzione sul terreno a fini nutritivi o ammendanti;
- il materiale da incenerire sia eventualmente diviso in modeste quantità tanto da essere facilmente controllato da una persona **che dovrà essere sempre presente alle operazioni fino alla completa estinzione delle braci;**

AVVERTE

che contro la presente ordinanza potrà essere proposto ricorso al TAR della Regione Veneto entro giorni 60 (sessanta) dalla data di affissione all'albo pretorio e ricorso straordinario al Capo dello Stato entro giorni 120 (centoventi) decorrenti sempre dalla data di affissione all'albo pretorio;
che gli Agenti della Forza Pubblica e l'altro personale preposto alla vigilanza verificherà che quanto previsto con la presente sia rispettato.



IL SINDACO
Arch. Domenico BELFI

Domenico Belfi